

Delibera n. 17/2019

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 124/2018 nei confronti di Minoan Lines S.A., ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione del 28 febbraio 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 124/2018 del 6 dicembre 2018 - notificata: con nota prot. ART n. 10553/2018, del 7 dicembre 2018, a Minoan Lines S.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; con nota prot. ART n. 10555/2018, del 7 dicembre 2018, a Grimaldi Euromed S.p.A., in qualità di vettore di fatto; con nota prot. ART n. 10557/2018, del 7 dicembre 2018, al legale rappresentante *pro tempore* della Minoan Lines S.A. - con la quale si avviava, a seguito del reclamo pervenuto all’Autorità, in data 10 ottobre 2017 (prot. ART n. 7312/2017), un procedimento sanzionatorio per l’eventuale adozione, nei confronti di Minoan Lines S.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 24, paragrafi 1 e 2, del richiamato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- CONSIDERATO** che l’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 129 del 2015 (*“Informazioni su cancellazioni e ritardi”*) prevede, per la violazione degli obblighi di cui al citato

articolo 16, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, “una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”; l’articolo 16 (“Reclami”), del medesimo d.lgs. 129/2015, prevede, per la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 24, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente “da euro 2.500 ad euro 25.000” e “da euro 300 a euro 1.500”;

**CONSIDERATO**

che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 124/2018, come esplicitato al punto 7 della medesima, è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00), della sanzione prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 129 del 2015, di euro 5.000,00 (cinquemila/00), della sanzione prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 129 del 2015 e di euro 500,00 (cinquecento/00), della sanzione prevista dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129 del 2015, per un importo complessivo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00);

**RILEVATO**

che in data 6 febbraio 2019 perveniva all’Autorità evidenza documentale dell’avvenuto pagamento in misura ridotta delle predette sanzioni amministrative da parte dell’operatore Minoan Lines S.A., effettuato per l’importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00);

**RILEVATO**

che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

**CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 124/2018;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 124/2018, del 6 dicembre 2018, nei confronti di Minoan Lines S.A., con riferimento alla violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 24, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

Torino, 28 febbraio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)